

STATUTO

**CROCE BIANCA E.R.
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA MODENA 33/D

Numero REA: FE - 173317

Codice fiscale: 01501200388

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), presso l'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dei competenti Organi, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Con delibera dell'Organo amministrativo potrà inoltre essere variata la sede legale all'interno del Comune di Ferrara."

A questo punto il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale, approvato con la modifica apportata con il presente verbale, testo che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, che dichiara di conoscerne il contenuto.

Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 13,00 (tredici).

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della Cooperativa.

Atto da me ricevuto e da me personalmente letto al comparente, che, interpellato lo approva.

Consta di un foglio, debitamente regolarizzato nel bollo, dattiloscritto in massima parte da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, del quale occupa facciate intere tre e righe dodici fin qui della quarta.

E così pubblicato, viene sottoscritto, a norma di legge, dal comparente e da me Notaio essendo le ore (tredici).

F.TO MARZOLA DARIO

F.TO ALESSANDRO MISTRI NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO "A" AL REP. 41218/16436

STATUTO

TITOLO 1

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1

E' costituita ai sensi della legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni, una Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente denominata "CROCE BIANCA E.R. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), presso l'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dei competenti Organi, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Con delibera dell'Organo amministrativo potrà inoltre essere variata la sede legale all'interno del comune di Ferrara.

ART. 2

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2097 (duemilanovantasette), ma potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ART. 3

La Cooperativa non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apolitica, apartitica, non professa alcuna confessione religiosa. Essa svolge la propria attività principalmente nel territorio del Comune di Ferrara e zone limitrofe, nel territorio del Comune di Bologna e zone limitrofe, nonché nel territorio nazionale, e, a determinate condizioni, in quello europeo.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, nella quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le

migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata e intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del C.C. La cooperativa pur avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Poiché la cooperativa è ispirata ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, ovvero, mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, essa può operare, nel rispetto delle vigenti norme in materia, anche con terzi.

ART. 4

Con riferimento ai requisiti ad agli interessi dei soci e per il raggiungimento dello scopo sociale di cui all'art. 3, la cooperativa ha per oggetto:

- a – l'organizzazione del soccorso, mediante autoambulanze ad ammalati e feriti;
- b – l'organizzazione di servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture private o pubbliche;
- c – la promozione di iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- d – la promozione di iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità di vita.

La cooperativa, inoltre, potrà svolgere altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria consentite agli operatori non qualificati, necessarie e utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e comunque direttamente attinenti al medesimo, quali, per sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere con attività non svolta nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società o ditte, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni, società a responsabilità limitata e cooperative, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa;
- c) contrarre mutui, concedere o ricevere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai propri soci e/o agli organismi cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- d) dare adesione e partecipazione a enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della legislazione vigente in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il

potenziamento aziendale.

TITOLO III
SOCI
ART. 5

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci cooperatori coloro che:

1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
2. partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
4. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche di nazionalità italiana ed estera aventi la capacità di agire, che abbiano maturato o intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici.

I soci cooperatori appartengono alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- b) soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. n° 381/1991;
- c) soci fruitori, vale a dire coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Il numero dei soci cooperatori è di almeno tre. Se il numero dei soci è inferiore a nove essi non possono essere persone giuridiche. Se il numero dei soci dovesse divenire inferiore a tre, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere ammessi come soci cooperatori le persone fisiche che dispongano di comprovati requisiti professionali attinenti all'oggetto sociale.

Possono essere, altresì, ammessi come soci lavoratori anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come "socio cooperatore" dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, cittadinanza e data e luogo di nascita;

- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionale posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, e delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque mai essere inferiore a € 50,00;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, e di attenersi allo stesso, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 27 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f), e g), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all' art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il CdA deve motivare il diniego, entro sessanta giorni.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci cooperatori, in base all'appartenenza ad una delle categorie suindicate, dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui all' art. 7. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento di cui all' art. 7. In tal caso l' ammissione può essere nuovamente deliberata dal consiglio con effetto dalla annotazione nel libro dei soci.

ART. 7

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, anche per comprovati motivi di ordine familiare o personale;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Spetta all'organo amministrativo contestare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, in conseguenza, nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha

effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il CdA potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

ART. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo amministrativo essere escluso il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori, lo svolgimento di attività lavorativa a favore della cooperativa;
- per i soci volontari, la prestazione gratuita della propria opera a favore della cooperativa;
- per i soci fruitori, la fruizione diretta o indiretta dei servizi della cooperativa.

b) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi e disordini fra i soci, tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali, ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;

d) che non osserva le disposizioni contenute nella statuto o nei regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci, oppure nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificativi motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

ART. 10

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari dello stesso, nella misura della cui quota sociale egli era titolare, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione, e presentino atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Essi, entro un anno dalla data di decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, II e III comma del c.c.

ART. 11

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate, oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda, la somma spettante ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

Il socio che cessa di fare parte della società risponde verso questa per il

pagamento dei conferimenti non versati per la durata di un anno dal giorno di cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 12

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad € 50,00 (cinquanta virgola zerozero);
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli utili netti annuali di cui all'art. 15, e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi od agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento.

ART. 13

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ART. 14

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 15

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alle riserve indivisibili.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata

considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% ai fondi di riserva ordinaria;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalle leggi vigenti;
- c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi vigenti ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici;
- d) una eventuale quota destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti per il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- e) l'eventuale rimanenza sarà destinata dall'assemblea all'attività di volontariato ed ai fini mutualistici, oppure dall'organo amministrativo, quando ne sia da questa delegato, ai sensi dell'art. 2536 del c.c.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserve, o all'attività di volontariato, oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera e), detratte le quote di cui alle lettere a) e b).

Le riserve non sono ripartibili fra i soci, né durante l'esistenza della società, né all'atto del suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

ART. 16

L'Assemblea è composta da tutti i soci: essi vi intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

I soci decidono sulle materie a loro deferite dalla legge o dal presente statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, l'approvazione anche del bilancio preventivo;
2. la determinazione del valore nominale delle quote dei soci lavoratori;
3. la determinazione del periodo di durata del mandato e del numero dei componenti il consiglio di amministrazione e relative nomine;
4. la determinazione della misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
5. la nomina, qualora si realizzino le condizioni di legge, ovvero lo si reputi opportuno, dei componenti il collegio dei sindaci ed elezione tra questi del presidente con fissazione dei compensi;
6. l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
7. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
9. le modifiche dell'atto costitutivo;
10. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dallo statuto;
11. la nomina dei liquidatori e la scelta dei criteri di svolgimento della liquidazione.

ART. 17

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal collegio sindacale, ove esistente.

Le convocazioni delle assemblee vengono eseguite mediante comunicazione ai soci dell'avviso contenente l'ordine del giorno spedito a mezzo di raccomandata o di telegramma, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione potrà contenere la fissazione per un altro giorno della seconda adunanza, qualora la prima dovesse andare deserta.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, e sia presente l'organo Amministrativo al completo e il Collegio Sindacale, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART.18

L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e della fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno un terzo dei voti di tutti i soci. Nei casi di cambiamento dell'oggetto sociale o di trasferimento della sede sociale all'estero, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società secondo quanto stabilito dal Codice Civile.

ART.19

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Ciascun socio da un voto solo, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e dell'Unione territoriale delle cooperative e mutue alla quale la cooperativa è aderente.

ART. 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle

adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

ART.21

L'amministrazione della società è affidata, secondo determinazione dell'assemblea, alternativamente ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, oppure a due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende il consiglio di amministrazione oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci.

Gli Amministratori restano in carica tre esercizi o il minor tempo stabilito dall'assemblea e sono rieleggibili.

ART.22

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente o l'eventuale Vice Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell' adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno prima della riunione.

Sono comunque validamente costituite le riunioni non formalmente convocate quando siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Esso delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal disposto dell'art. 2386 c.c.

ART. 23

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale.

Può, perciò, con una sola sua firma rilasciare anche liberatorie, quietanze ad Enti Pubblici. Può, pure, rilasciare procure, anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giudiziali e/o amministrativi.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

ART. 24

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale Vice Presidente, o agli amministratori nominati senza dar luogo al consiglio, in via fra loro congiunta, disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

C) COLLEGIO SINDACALE

ART.25

L' Assemblea, nei casi in cui la stessa lo reputi opportuno o quando si

verifichino i presupposti di legge di cui all'art. 2543 del codice civile, ogni tre esercizi nomina tre sindaci effettivi e due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato, nonché nomina tra i membri effettivi il Presidente del Collegio Sindacale e determina la loro retribuzione per tutta la durata del loro mandato.

I Sindaci sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I Sindaci sono rieleggibili.

ART.26

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale e accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché redigere la relazione all'Assemblea di bilancio indicando specificamente se i criteri seguiti nella gestione sociale sono idonei al conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il Collegio Sindacale effettua il controllo contabile.

Il Collegio Sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni dell'Assemblea e assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 27

Qualunque controversia o divergenza relativa ai rapporti sociali, ai rapporti tra i soci e la società o fra i soci tra di loro, loro eredi ed aventi causa, nell'interpretazione o esecuzione del presente atto sociale, compresa la valutazione delle quote, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio-Industria-Artigianato-Agricoltura di Ferrara, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Gli arbitri nominati giudicheranno a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo di deposito del lodo.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ESECUZIONE DELLA DECISIONE ARBITRALE

ART. 28

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 29

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere

disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

ART. 30

In qualunque caso di scioglimento della società l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all' art. 11 della legge n. 59 del 31/01/1992.

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 31

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto, in applicazione dell' art. 2514 C. C.:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

RINVIO

ART. 32

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell' art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.TO MARZOLA DARIO

F.TO ALESSANDRO MISTRI NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.